



Regolamento per la concessione delle sale riunioni della Camera di commercio delle Marche.

(Approvato con delibera della giunta camerale)



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle sale riunioni della Camera di Commercio delle Marche.
2. La concessione è, di norma, finalizzata ad ospitare eventi ed attività di particolare rilievo economico sociale e culturale.
3. La concessione è negata nei seguenti casi:
 - a. eventi per i quali è prevista la corresponsione di offerte o il pagamento di biglietti di ingresso;
 - b. iniziative che perseguano finalità di natura lucrativa o commerciale,
 - c. rappresentazioni teatrali, concerti e spettacoli in genere;
 - d. riunioni di organismi che promuovono qualsiasi forma di discriminazione in particolare sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni sociali o personali;
4. L'uso delle Sale di cui trattasi deve essere compatibile con il carattere storico e monumentale dei luoghi.
5. L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non concedere, a suo insindacabile giudizio, l'uso delle sale.

Art. 2 - Descrizione delle sale

1. I locali che possono essere concessi in uso a soggetti terzi sono ubicati presso le sedi camerali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e sono i seguenti:
 - a. **Ancona**, presso la Loggia dei Mercanti, in Via della Loggia - Ancona
 - i. **Salone della Loggia** (*capienza max n. 150 persone*)
 - b. **Ancona**, presso la sede legale di Largo XXIV Maggio 1
 - i. Sala del Parlamentino (*capienza max n. 55 persone, nel caso di corsi di formazione accreditati - n° 46 persone*)
 - c. **Ancona**, presso la sede legale di Largo XXIV Maggio 1
 - i. **Sala Stracca - aula didattica** (*capienza max n. 36 persone, nel caso di corsi di formazione accreditati - n° 25 persone*)
 - d. **Ascoli Piceno** presso la sede provinciale dell'Ente, in Via Luigi Mercantini
 - i. **Sala Gialla** (*n. 50 posti a sedere*)
 - ii. **Sala degustazione olii** (*capienza max n. 20 persone*)
 - e. **Fermo**, presso la sede provinciale dell'Ente, in C.so Cefalonia – Fermo
 - i. **Sala Consiliare** (*capienza max n. 70 posti*)
 - f. **Macerata** presso la sede provinciale dell'Ente, in Via Tommaso Lauri – Macerata
 - i. **Sala Consiliare** (*capienza max n. 99 posti*)

Art. 3 – Soggetti utilizzatori



1. Le sale possono essere concesse a soggetti pubblici o privati interessati che ne facciano richiesta, compilando la modulistica resa disponibile sul sito web camerale.
2. La concessione della sala è subordinata al pagamento delle spese vive di gestione della sala stabilite sulla base dei costi stimati aggiornati in relazione all'andamento dei costi effettivi sostenuti.
3. Oltre alle spese vive di cui al comma 2, sono previste i seguenti importi giornalieri con disponibilità delle sale dal Lunedì al Venerdì in orario 09.00/18.00:
 - a. Loggia dei Mercanti - Salone (Ancona): € **300,00** + IVA;
 - b. Sala Gialla e Sala Degustazione olii (Ascoli Piceno), Sala Consiliare (Fermo), Sala consiliare (Macerata), Parlamentino e Sala Stracca (Ancona): € **100,00** + IVA
4. Per richieste di utilizzo dal lunedì al venerdì in orario successivo alle ore 18.00 e per le giornate di sabato e domenica e festivi gli importi di cui al precedente comma 3 sono raddoppiati.

Art. 4 – Procedura

1. La concessione delle sale è decisa dal Presidente e comunicata, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ufficio Provveditorato per gli accordi operativi e per le formalità relative al pagamento.
2. Il Presidente può altresì disporre, a richiesta, la concessione delle sale in esenzione dal pagamento della tariffa, fermo restando il pagamento dei costi vivi di cui all'art. 3 comma 2, nel caso di richiesta proveniente da pubbliche amministrazioni per eventi o manifestazioni ritenuti importanti per lo sviluppo dell'economia regionale e/o a vantaggio delle imprese del territorio ovvero per le altre finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 5 – Descrizione del servizio.

1. La concessione della sala comprende la presenza, per tutto l'evento, di un dipendente camerale ovvero di eventuale collaboratore esterno, per le attività di apertura e chiusura della sala e assistenza nell'uso degli impianti.
2. E' compreso il servizio di gestione delle emergenze in attuazione del vigente Piano di Emergenza, con costi vivi a carico del richiedente come previsto dal precedente art. 3 comma 2;
3. Ogni allestimento ovvero installazione temporanea necessaria all'evento è consentita previa espressa autorizzazione dell'Ente e a condizione della sua immediata rimozione al termine dell'evento.
4. In ogni caso è vietato qualunque intervento o attività che possa, anche solo potenzialmente, essere pericolosa per l'integrità delle strutture anche in relazione alla circostanza che alcune di esse sono sottoposte a vincoli.

Art. 6 - Adempimenti preliminari all'uso delle sale.



1. La richiesta di concessione per l'utilizzo della sala deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione sul sito camerale e deve pervenire all'indirizzo P.E.C. dell'ente con congruo anticipo corredato della documentazione prevista compilata e sottoscritta.
2. La concessione dell'uso della sala potrà essere comunque oggetto di revoca per motivi di necessità o per causa di forza maggiore. In tal caso il richiedente avrà diritto al rimborso della somma versata, senza pretendere alcun risarcimento per gli eventuali danni subiti.

Art. 7 – Incombenze e obblighi del richiedente

1. L'utilizzatore della sala:
 - a. è responsabile verso la Camera di Commercio di ogni danno alla sala, agli arredi e agli impianti e, più in generale, a tutti i beni di proprietà dell'ente camerale, derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa posta in essere dai presenti. Il richiedente è responsabile anche di eventuali danni a terzi;
 - b. ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza, manlevando da ogni responsabilità la Camera di Commercio nel caso di inottemperanze accertate;
 - c. è obbligato a rispettare il limite numerico di presenze consentite nelle suddette sale, come indicato nel precedente art. 2, fermo restando che la Camera declina ogni responsabilità derivante da eventuali inottemperanze in proposito;
 - d. risponde di tutti i danni cagionati all'immobile e ai relativi arredi e impianti, in occasione dell'utilizzazione della sala, nonché di eventuali rischi non coperti dalle assicurazioni camerali. I relativi oneri restano a carico degli utilizzatori. La Camera non risponde dei danni a cose o attrezzature di proprietà o comunque fornite dagli utenti nonché di furti di cose, di prodotti o di opere esposte;
 - e. avrà cura, in caso di utilizzazione di apparecchiature elettriche, che le stesse siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Eventuali allacciamenti particolari di illuminazione o forza motrice saranno eseguiti esclusivamente da personale qualificato, previa autorizzazione della Camera di Commercio e a spese dell'Organizzazione della manifestazione;
 - f. non potrà effettuare attività di vendita di cibi e bevande, nonché di qualsivoglia prodotto, bene o servizio.
2. L'Ente non assume alcuna responsabilità per l'inosservanza delle precedenti disposizioni: ogni danno che ne derivi a persone e a cose è esclusivamente a carico dell'Organizzazione.